

Eloisa Mura

All'ombra di Mancini

La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

*La Collana si avvale di un comitato scientifico internazionale
e ogni contributo viene sottoposto a procedura di doppio peer reviewing anonimo*

© Copyright 2017

EDIZIONI ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884674946-8

A M.

INDICE DEL VOLUME

| | |
|----------------------|----|
| <i>Abbreviazioni</i> | 11 |
| <i>Prologo</i> | 13 |

Capitolo I

Gli operai della prima ora

| | |
|---|----|
| 1. La cornice legislativa | 33 |
| 2. L'esperimento napoletano | 39 |
| 3. Il grande concorso pavese | 44 |
| 4. La formula giuridica di una rivoluzione politica | 55 |
| 5. Internazionalisti in cattedra | 63 |
| 6. La sfida dei manuali | 83 |
| 7. La scuola italiana in Europa | 93 |

Capitolo II

Il primo seguace in cattedra: il catechismo manciniano di Pietro Esperson

| | |
|--|-----|
| 1. Un internazionalista "per caso" | 101 |
| 2. L'attestato di fede nell'indirizzo manciniano | 109 |
| 3. Il debutto nel dibattito internazionalistico europeo | 117 |
| 4. Un diritto diplomatico per la scuola | 128 |
| 5. Il consolidamento della fama nel diritto internazionale privato | 137 |
| 6. Ancora sulla condizione giuridica dello straniero | 142 |

Capitolo III

Il foro, la cattedra e la politica: Augusto Pierantoni e il paradigma del giurista risorgimentale

| | |
|--|-----|
| 1. Da rivoluzionario a internazionalista | 151 |
| 2. Un giurista pratico con vocazione storica | 156 |
| 3. L'intensa partecipazione alla vita dell' <i>Institut de droit international</i> | 165 |

| | |
|---|-----|
| 4. Nell'arena politica | 176 |
| 5. L'ambizioso <i>Trattato</i> e la produzione minore | 182 |
| 6. Un indaffarato declino | 193 |

Capitolo IV

Un manciniano sui generis:

Giuseppe Carnazza Amari, «storico, filosofo, giurista»

| | |
|---|-----|
| 1. All'altro capo della penisola | 201 |
| 2. Il rapporto speculare con l'Università etnea | 208 |
| 3. Fra programma e manifesto: le ibride prolusioni catanesi | 211 |
| 4. Un «corso elementare» di diritto internazionale | 217 |
| 5. Le guerre in mare | 225 |

Capitolo V

Critici, revisori e traghettatori

| | |
|---|-----|
| 1. Educare al mancinismo: una missione incompiuta | 233 |
| 2. Gli «eccessi» e le «esagerazioni» della scuola italiana | 244 |
| 3. «Dove la politica fa meno sentire la sua malefica influenza»: uno sguardo al diritto internazionale privato | 258 |
| 4. I ripensamenti di Mancini | 267 |
| 5. La via della «conciliazione»: la voce di Fusinato e dei giovani allievi padovani | 278 |
| 6. Un voltar pagina complesso | 289 |

| | |
|--|-----|
| <i>Appendice: Cattedre e docenti di Diritto internazionale nelle Università italiane 1860-90</i> | 299 |
|--|-----|

| | |
|----------------------------|-----|
| <i>Bibliografia citata</i> | 329 |
|----------------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| <i>Indice dei nomi</i> | 387 |
|------------------------|-----|

ABBREVIAZIONI

| | |
|-------|---|
| ACS | Archivio Centrale dello Stato |
| ASCA | Archivio di Stato di Cagliari |
| ASCCH | Archivio Storico del Comune di Chieti |
| ASCD | Archivio Storico della Camera dei Deputati |
| ASCFI | Archivio Storico del Comune di Firenze |
| ASCPA | Archivio Storico del Comune di Palermo |
| ASDSS | Archivio Storico Diocesano di Sassari |
| ASUCT | Archivio Storico dell'Università di Catania |
| ASUPV | Archivio Storico dell'Università di Pavia |
| ASUSS | Archivio Storico dell'Università di Sassari |
| ASUTO | Archivio Storico dell'Università di Torino |
| MCRR | Museo Centrale del Risorgimento di Roma |

PROLOGO

Invoco l'ora felice, in cui i placiti saranno universali, e il manifesto della codificazione mediante trattati, a cui ho dato tanta parte dell'animo mio, sia compiuto. Mi sia lecito pertanto sperare che gli operai, i quali continueranno e compiranno l'opera iniziata, ricorderanno nel mio maestro e nei suoi discepoli gli operai della prima ora.

(A. PIERANTONI, *Il diritto civile e la procedura internazionale codificati nelle convenzioni dell'Aja. Storia della riforma, lavori preparatori, progetti*, Jovene, Napoli, 1906, p. IV)

Per designare la prima scienza giusinternazionalistica sviluppatasi all'indomani dell'Unità d'Italia, insieme con la locuzione "scuola italiana" è usuale ricorrere a quella di "scuola manciniana", dal nome del suo indiscusso nume tutelare: Pasquale Stanislao Mancini. L'inevitabile richiamo al giurista campano, che rimanda al ruolo eminente che egli ebbe nell'affermarsi della disciplina, non deve tuttavia indurre a trascurare la dimensione collettiva di quell'impresa. Si trattò di una scuola, appunto, che operava principalmente all'interno dell'Università. Lì svolgevano la propria attività quasi tutti i protagonisti e lì soprattutto Mancini, primo titolare di una cattedra autonoma di Diritto internazionale (a Torino, a partire dal 1850-51), esercitò il magistero affidando la diffusione del proprio insegnamento a quel momento solenne della vita accademica che è la prolusione inaugurale dei corsi.

È la conferma di come, dall'Ottocento in poi, in materia giuridica, l'Università fosse il centro usuale di formazione e irradiazione di scuole e orientamenti dottrinali e soprattutto di discipline, sia nella dimensione della riproduzione del sapere, sia in quello della sua elaborazione; tanto più che sin dagli esordi del giovane Stato si dette a vita a un sistema nazionale dell'istruzione superiore che non si riduceva al solo quadro legislativo, ma fu espressione di orientamenti culturali saldi e partecipati. Eppure la storiografia dedicata alla prima internazionalistica italiana non ha finora esplorato il modo in cui essa si enucleò e si radicò negli atenei attraverso le diverse figure di studiosi che, selezionati per l'insegnamento, animarono con gli strumenti del mestiere la materia rendendola autonoma.

Emblematica in questo senso è la classica monografia di Droetto, punto di partenza obbligato sul tema, sebbene essa appaia ormai datata nella scelta dell'autore di inquadrare la scuola italiana di diritto internazionale in un'ottica di continuità rispetto alla piattaforma giusnaturalistica delle predilette ricerche groziane e nel rivendicare la perenne attualità del suo cardine: il principio di nazionalità¹. Ma soprattutto, quella pur approfondita analisi, scontando un'impostazione della storiografia del tempo che in materia universitaria era per lo più votata alla storia esterna degli atenei, con scarsa o spesso nulla attenzione verso le specifiche discipline, risulta sostanzialmente disinteressata alla ricostruzione delle modalità con cui tale principio poté storicamente affermarsi: tutt'altro che pura idealità, esso si incarnò infatti in una fitta rete di espressioni che contemporaneamente occuparono gli spazi accademici della materia e contribuirono ad articolarla.

I profili che qui rilevano non hanno, poi, beneficiato del rinnovato interesse riservato alla figura del maestro della scuola a partire dagli anni Ottanta del secolo. Di Mancini manca a tutt'oggi una biografia complessiva, nonostante i diversi contributi volti a illustrarne i molteplici aspetti, compresi (e anzi ultimamente indagati in prevalenza) i suoi interventi dalla cattedra e più in generale le dottrine internazionalistiche imperniate sul principio di nazionalità. Un tema che si rivela subito problematico. Il giurista irpino è stato il fondatore della scuola e le sue dottrine – come si è detto – hanno avuto come momento di lancio il magistero dalla cattedra che tenne, autorevolissimo, per un ventennio come unico ordinario in Italia (1850-70) e che continuò a ricoprire fino al 1877-78 (più a lungo di tutti nella penisola nel corso dell'Ottocento, a dispetto del pensionamento anticipato, a soli sessant'anni). Tuttavia, come puntualmente attestano i documenti d'archivio, il periodo di insegnamento effettivo fu assai più ridotto di quello nominale, inframmezzato come fu da molte altre occupazioni. Non stupisce, dunque, che la sua produzione accademica si restringa in sostanza alle prolusioni, peraltro allora non sempre disponibili per la lettura da parte dei volenterosi interessati². E non sorprende nemmeno il fatto che Mancini non abbia avuto allievi

¹ Si allude ad A. DROETTO, *Pasquale Stanislao Mancini e la scuola italiana di diritto internazionale del secolo XIX*, Giuffrè, Milano, 1954. L'intento dell'opera è chiaramente indicato: «L'obiettivo che questo nostro lavoro si propone di raggiungere, dopo la delucidazione del senso giuridico in cui va inteso il principio di nazionalità ispiratore del Risorgimento, è la confutazione dell'opinione erronea comunemente professata, che la cosiddetta "scuola italiana" del diritto internazionale esaurisca se stessa nel breve ambito di quel periodo storico; che, condizionato dall'esigenza specifica del Risorgimento, il principio di nazionalità non possa elevarsi, come intendeva il Mancini, a fondamento universale del diritto delle genti; che le trattazioni in materia di diritto internazionale, apparse in Italia dopo il 1870, si distacchino, anzi si contrappongano alla "scuola italiana" [...]» (ivi, pp. 14-15). Sulla figura di Droetto (1908-1966), di formazione filosofica ma sensibile alla cultura giuridica, libero docente dal 1958, un partecipato ritratto è in N. BOBBIO, *La mia Italia*, a cura di P. Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp. 365-369.

² Come si vedrà, nel 1873 Pierantoni provvide perciò a raccogliere le prime e a farle circolare assieme a quelle pronunziate sulla nuova cattedra dell'ateneo romano (*infra*, cap. V, § 4).

diretti nelle aule universitarie, se si eccettuano la meteora Andrea Ferrero Gola e Giuseppe Carle il quale però, nonostante i mai sopiti interessi internazionalistici, non fu mai professore della materia nemmeno a titolo provvisorio e che, come si sa, si rivolse alla filosofia del diritto, padre nobile di un'altra scuola destinata a divenire famosa.

Oratore trascinate che usava tutte le tribune – fossero aule accademiche o giudiziarie o parlamentari – per convincere e vincere, Mancini aveva però chiaro, per indole personale e come membro eminente di quella classe dirigente protagonista della storia d'Italia nel Risorgimento, il ruolo essenziale che nel sistema unitario l'Università avrebbe dovuto svolgere nella formazione dell'opinione pubblica³. Fu per tanti versi un maestro *sui generis*, i cui orientamenti scientifici e il cui magistero furono però talmente incisivi da delineare un indirizzo accademico ben preciso, abbracciando il quale i suoi seguaci – manciniani di ferro e militanti del suo verbo –, in dialettica con altri studiosi attivi nelle diverse Università, dettero vita a una scuola, forse l'unica dotata, nei primi decenni postunitari, di forza coesiva e capacità di espansione perfino in Europa. Sembra perciò opportuno che essa venga studiata nei luoghi, nelle personalità, negli strumenti che si diede, nei temi a cui si dedicò.

Ma come avvenne l'affermarsi della scuola in un percorso che si confonde con il processo di emersione della disciplina? Gli interrogativi sono molteplici e conviene enunciarli per definire il campo della ricerca: quale ruolo ebbe nel *curriculum* universitario l'insegnamento della materia internazionalistica? Come si procedette al reclutamento dei professori nei vari centri, dato che si trattava di riconoscere e impiantare *ex novo* uno specialismo in una situazione iniziale di scarsa articolazione e, anzi, di unitarietà delle branche del diritto? Quale fu la provenienza e la formazione degli attori principali e degli esponenti che, magari non di primo piano, ebbero comunque una parte significativa? Quali le tematiche principali di cui si occuparono? Come si insegnava la materia? Secondo una partizione interna tra pubblico e privato, magari foriera di specialismi interni, oppure unitariamente? Con quale interesse verso comparti complementari come il diritto diplomatico e la storia dei trattati? E ancora: attraverso quali vie espressive essa zampillava e si coagulava (manuali, recensioni, saggi)?

³ Nella prolusione al corso di Diritto pubblico e internazionale, di forte impronta vichiano-giobertiana, tenuta alla fine dell'anno accademico 1846-47 a Torino da Felice Merlo si trovano già riferimenti precisi alla funzione dell'Università quale momento di divulgazione della scienza tra «la più colta classe dei cittadini» e di formazione dell'opinione pubblica (F. MERLO, *Per l'inaugurazione della cattedra di diritto pubblico ed internazionale nella R. Università di Torino. Prelezione detta l'undici Maggio 1847*, Tipografia di Enrico Mussano, Torino, 1847, pp. 22-23 e 26). Di fatto non risultano altri contributi dell'autore a questo insegnamento, allora appena istituito, sia per gli impegni politici dai quali fu assorbito nel corso del 1848, in veste di parlamentare e di ministro, sia per la malattia che lo portò alla morte agli inizi del 1849 (si rinvia alla voce di G.S. PENE VIDARI, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2009, LXXIII, pp. 718-721 e, per il suo pensiero filosofico-politico, a M.A. BENEDETTO, *Vico in Piemonte. Contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del Risorgimento*, Accademia delle scienze, Torino, 1952, pp. 146-149).

Con quali suggestioni e stimoli della cultura europea (e anche oltre), posto che il marchio risorgimentale che connotava il principio guida della nazionalità era una specificazione italiana di un sentire intellettuale e politico variamente diffuso nel Vecchio continente? E d'altro canto vale interrogarsi anche sul percorso inverso, strettamente connesso: come la scuola proiettò le sue visuali verso l'Europa, riscuotendo interesse e magari fortuna?

Con l'elasticità sempre necessaria nell'uso di partizioni temporali nel campo della cultura, l'indagine si focalizza sul primo trentennio postunitario, ove il termine finale non è suggerito tanto dalla scomparsa del maestro irpino, quanto dai nuovi percorsi imboccati dalla scienza internazionalistica, più o meno in coincidenza, ma con particolarità proprie, col rinnovamento che nel medesimo lasso di tempo attraversò gli altri comparti disciplinari in Italia⁴. Tra gli anni Ottanta e Novanta, inoltre, mentre si affacciava una generazione nuova, la forza propulsiva del nucleo forte della scuola manciniana si esaurì, come testimonia il tramonto accademico dei suoi principali esponenti, pur ancora attivi per un altro ventennio sulla cattedra o, ormai in pensione, con la penna.

Nella parabola storica considerata, Mancini illuminò e diresse, propose e agì, tessè le fila e organizzò; col suo prestigio, fino alla morte, incise sulla scelta dei temi e sul dibattito che ne scaturì, promosse incontri, influenzò gli strumenti di lavoro, l'assegnazione dei posti e le carriere. Impersonò, insomma, a tutto tondo la classica figura di giurista risorgimentale impegnato nella costruzione dello Stato unitario, interprete dell'ideologia di fondo dell'*élite* del paese; non agì mai, tuttavia, come un despota, nemmeno nel limitato campo della prima dottrina internazionalistica, dove tutto si svolgeva sotto la sua egida⁵.

⁴ Per le significative novità che fra gli anni Ottanta e Novanta si registrarono in varie branche della scienza giuridica italiana cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 13-70.

⁵ Tra i numerosissimi lavori utili ad approfondire la complessa figura di Mancini, oltre ai diversi saggi che si trovano diffusamente citati all'interno di questo volume, si segnalano in particolare i contributi di carattere generale di E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini. Internationales Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz*, Gremer, Ebelsbach, 1980 (trad. it.: *Pasquale Stanislao Mancini. Il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Cedam, Padova, 1988) e di Y. NISHITANI, *Mancini und die Parteiautonomie im internationalen Privatrecht. Eine Untersuchung auf der Grundlage der neu zutage gekommenen kollisionsrechtlichen Vorlesungen Mancinis*, C. Winter, Heidelberg, 2000 (che, per quanto dedicato a un aspetto particolare della dottrina internazionalistica di Mancini, si avvale di una conoscenza approfondita della letteratura storico-giuridica e delle carte conservate presso il Museo Centrale del Risorgimento di Roma); i saggi raccolti in *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, a cura di O. Zecchino, Guida, Napoli, 1991; e le voci biografiche di L. NUZZO, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero - Appendice ottava - Il diritto*, a cura di P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 2012, pp. 307-310 e di C. STORTI, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, il Mulino, Bologna, 2013, II, pp. 1244-1248, autori entrambi di numerose altre pagine dedicate allo studioso irpino alle quali si farà spesso riferimento nel corso del volume. Chi scrive ha recentemente ritrovato il testo completo del corso biennale (diritto internazionale pubblico e privato) svolto da Mancini a Torino negli anni accademici 1850-51 e 1851-52 che, assieme alle lezioni specificamente dedicate al diritto internazionale privato già pubblicate dalla studiosa giapponese in appendice al

Lo studioso irpino è pertanto presente in ogni pagina di questo libro, ma si è scelto di tenerlo sullo sfondo per mettere in evidenza la sua incidenza nella scuola, con l'accoglimento, il rilancio, l'articolazione, la precisazione, la critica delle sue tesi. Da lui, dunque, i riflettori si spostano sui manciniani attivi all'Università, nel loro dialettico operare con i contraddittori, giacché nella coralità del quadro non mancarono voci discordi, per quanto inizialmente coperte o esterne alla giusinternazionalistica. Nel seguire il processo di maturazione dello specialismo disciplinare polarizzato intorno al principio di nazionalità, sono emersi tre personaggi che si caratterizzarono per la dedizione nell'articolare e nel divulgare il credo manciniano, ovvero nell'edificazione della scuola: Pietro Esperson, vincitore del primo concorso andato a termine (1865) e da allora ininterrottamente titolare della cattedra pavese, studioso inquieto e riservato e però attivamente impegnato nell'*Institut de droit international*, in prevalenza dedito al privato; Augusto Pierantoni, garibaldino, estroverso uomo pubblico e parlamentare, designato dal giurista irpino quale suo successore, polivalente ma propenso alla ricostruzione storica, battagliero censore di ogni critica agli insegnamenti manciniani, l'unico che ebbe allievi diretti, illusoriamente instradati sulla via del mancinismo; Giuseppe Carnazza Amari, anch'egli uomo politico e parlamentare, appartato perché incapace di concepire la propria carriera al di fuori della sua Catania, l'unico della triade che si impegnò nella pubblicazione di un manuale. Lì si seguirà nei rispettivi percorsi personali, nelle implicazioni nei rapporti con le altre discipline ed entro i luoghi, esterni all'Accademia, ove operarono, fossero quelli dell'*Institut de droit international* o delle delegazioni deputate a qualche Congresso di pace, o ancora le aule del foro. L'impegno nella scuola manciniana fu da questi sentito come una missione condotta con tutti gli strumenti accademici: recensioni e polemiche dottrinarie, affreschi storici della materia, manuali e trattati, pareri o partecipazione alla stesura di progetti normativi e, non ultimo, il governo dei concorsi e perciò la scelta dei criteri necessari per la cooptazione degli studiosi entro la disciplina. Tre figure caratterialmente diverse, ma in fondo complementari e tipiche di quella prima stagione della giusinternazionalistica italiana trascorsa all'ombra di Mancini.

Nessun altro seguace dello statista irpino sembra aver operato con rilievo analogo, o perché appartenente a una generazione successiva – è il caso di Guido Fusinato, che sarà comunque preso in considerazione per i suoi contributi da giovanissimo studioso – o perché assai meno impegnato nella cattedra. La scena è, però, naturalmente popolata dai tanti altri manciniani che sedevano sulle cattedre delle ventuno Facoltà di Giurisprudenza allora attive in Italia. Ciascuna ricoprì come poté l'insegnamento internazionalistico, spesso condizionata da alcune resistenze accademiche del vecchio

suo libro, permettono di ricostruire il primo impianto delle teorie manciniane, nonché il suo modo di interpretare la didattica: ne è in corso il lavoro di edizione.

personale e da certe sistemazioni di comodo, ma per lo più sensibile a quel principio di nazionalità inscritto nella bandiera della scuola. Compagno così, e con un posto di spicco, altri padri italiani della materia, primo fra tutti quel Pasquale Fiore che, per la robustezza costruttiva e per la lunga attività, fu certamente l'internazionalista di maggior autorevolezza nell'ultimo trentennio della sua esistenza, a partire dalla chiamata a Napoli nel 1882 (non però sulla cattedra di Diritto internazionale). Per la sua partecipazione intensa alla vita della disciplina sin dagli anni Sessanta, allorché si misurò dialetticamente con l'impianto manciniano, lo si tratterà diffusamente, insieme con altri giuristi, anche di grossa tempra, che si cimentarono sui temi della materia. Alcuni, come Brusa e Palma, ne respirarono l'aria, partecipando alle discussioni e alle commissioni concorsuali, tenendo corsi a titolo provvisorio e ambendo a una cattedra internazionalista senza mai raggiungerla; altri, come il romanista Padelletti, si limitarono a un apporto esterno, intervenendo nel dibattito dottrinale sul principio chiave della scuola.

Partendo dal magistero di Mancini, la ricerca si propone dunque di investigare, attraverso il filtro dei protagonisti in azione, il problema della formazione dell'autonomia didattica e scientifica della scienza internazionalistica in Italia: all'interno dell'Università – come centro di irradiazione, si è detto –, ma senza tralasciare le altre sedi e ambiti in cui le dottrine andavano prendendo forma o articolandosi, in particolare la legislazione e l'attività dell'*Institut*, ove il maestro e i suoi allievi erano impegnati a dibattere i grandi temi della giuridicizzazione, della separazione dalla politica, della positivizzazione e dell'approfondimento tematico.

Un cantiere aperto, rispetto al quale per i primi operai non esisteva alcun modello. Sussistevano piuttosto una cornice legislativa (la legge Casati) e i materiali e le suggestioni derivanti dai naturali legami di appartenenza al mondo del diritto e alla cultura europea, per nulla scalfiti, questi ultimi, dall'impetuosa affermazione dei nuovi Stati nazionali, come si vedrà tra breve. Nel faticoso avvio dell'insegnamento specialistico si affacciarono così, quali aspiranti alla cattedra, *homines novi*, spesso avvocati dalla preparazione composita e personaggi di fede risorgimentale, magari con qualche esperienza letteraria, attirati dalla modalità basilare di reclutamento disposta dalla legge: pratici, dunque, dalla formazione enciclopedica, con una base filosofica giunaturalista e storicista, per lo più imbevuti delle ideologie legate al processo unitario. Non stupisce perciò che gli interessati avanzassero la propria candidatura là dove vi fosse un'opportunità in qualunque cattedra filosofico-pubblicistica e che spesso facessero ripetuti tentativi in svariate materie e magari in sedi diverse in attesa di un esito positivo. In mancanza di una base formativa e di criteri collaudati per la selezione, la specializzazione avveniva infatti soltanto in un secondo momento, con l'acquisizione di letture approfondite e particolari e attraverso il graduale inserimento nell'attività disciplinare. E certo non giovava alla causa dello specialismo la tendenza di alcune Facoltà (anche primarie) ad assecondare gli equilibri consolidati dei poteri

accademici attribuendo per incarico l'insegnamento a professori già ordinari in altri settori o comunque impegnati in molteplici corsi. La via della specializzazione era impervia e poteva dunque essere guidata soltanto da un gruppo ideologicamente organizzato, capace di interpretare l'opinione pubblica e perciò forte: i manciniani, appunto.

Con le caratteristiche che si vedranno nel corso della ricerca, il processo di formazione della scuola italiana si inseriva all'interno della situazione europea e si incrociava con gli sviluppi della disciplina in orizzonte mondiale. Le direttrici e le questioni emergenti in tale panorama sono state messe in evidenza dalla recente storiografia e qui vengono richiamate per gli aspetti che interessano la nostra storia⁶.

Verso la metà dell'Ottocento la materia designata ormai stabilmente come diritto internazionale aveva dismesso la vocazione prettamente giusnaturalistica e abbandonato quell'orizzonte di principi ricavati all'incrocio tra la storia, la filosofia, il diritto naturale e, più di recente, le scienze camerali. La sistemazione vatteliana, qualunque sia il giudizio storico che se ne voglia dare, aveva costituito uno sforzo importante nell'esprimere, nel mondo illuminato dalle idee del cosmopolitismo, l'esigenza di ordinare giuridicamente lo sviluppo delle relazioni *inter gentes*, come pure di definire in tale ottica lo statuto delle persone e dei beni nelle crescenti transazioni intessute fra soggetti stranieri, passando per l'organizzazione degli Stati⁷. Questo spiega il successo del *Droit des gens ou principes de la loi naturelle*, ancora ripubblicato a un secolo di distanza con note di aggiornamento⁸, e la larga fortuna che ancora arrideva

⁶ Sui problemi legati alla costruzione scientifica della disciplina cfr. S. MANNONI, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Giuffrè, Milano, 1999, spec. pp. 11-72. Per un quadro sintetico cfr. ora anche L. NUZZO, M. VEC, *The Birth of International Law as a Legal Discipline in the 19th Century*, in *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, edited by L. Nuzzo and M. Vec, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, pp. IX-XVI.

⁷ Emblematica l'opera di G.L. SCHMIDT VON AVENSTEIN, *Principes de la législation universelle*, apparsa anonima ad Amsterdam nel 1776 (ho utilizzato la seconda edizione in traduzione italiana: *Principj della legislazione universale*, I-IV, a spese dei fratelli Marotta, Napoli, 1795; la trattazione del diritto pubblico universale, aperta a un cosmopolitismo di grande spessore, è contenuta nel t. III, lib. VIII, pp. 97-213), sulla quale si rinvia a V. BECAGLI, *Georg-Ludwig Schmid d'Auenstein e i suoi Principes de la législation universelle: oltre la fisiocrazia?*, in «Studi settecenteschi», XXIV (2004), pp. 215-252; per la sua circolazione nella cultura giuridica cfr. I. BIROCCHI, *Diritto alla felicità e leggi per essere felici: torsioni individualistiche della felicità nella dottrina giuridica*, in *Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento*, a cura di A.M. Rao, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2012, p. 43.

⁸ E. DE VATTEL, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle*, I-II, Durand, Paris, 1856; le note erano di Silvestre Pinheiro Ferreira. Un'autorevole, per quanto discussa, messa a punto sulla complessa collocazione dell'opera è quella di E. JOUANNET, *Emer de Vattel et l'émergence doctrinale du droit international classique*, Pedone, Paris, 1998, che annovera l'autore tra i primi internazionalisti in senso moderno. Sulla sua fortuna negli Stati Uniti, in Giappone e in Spagna cfr. *Réflexions sur l'impact, le rayonnement et l'actualité de «Le Droit des Gens, ou Principes*

nel primo Ottocento a certe elaborazioni di Wicquefort sul diritto diplomatico o di Bynkershoek.

Il doppio binario entro cui la riflessione si incanalava – da una parte l'istanza di sistemazione, dall'altra la dimensione pratica con cui fare i conti – era, a quel punto, un fatto assodato. Il congresso di Vienna aveva riproposto, sotto nuovi rapporti di forza, quella politica di equilibrio che un secolo prima gli accordi di Utrecht avevano inaugurato come principio ordinatore delle relazioni internazionali. Un orientamento mirato al concreto, favorito non casualmente dall'estrazione dei cultori dello *ius gentium*, spesso impegnati come magistrati o diplomatici, era ritenuto il modo più idoneo per affrontare il problema di far convivere le idealità di rapporti internazionali governati dal diritto con la durezza della politica nei rapporti tra Stati. Era, insomma, un'ottica mirata a evitare le astratte sistemazioni autoreferenziali dei principi chiamati a reggere la vita della comunità umana civilizzata, temperata però dal rifiuto di abbandonarsi alla mera gestione delle contingenze via via emergenti. La partecipazione della dottrina anglo-americana al dibattito internazionalistico – una novità rispetto al secolo precedente – e il fiorire di correnti realistico-positiviste in quell'area contribuì a rendere più equilibrato l'approccio alle due esigenze.

Ma i confini con la politica restavano problematici. Le intese viennesi del 1815 non avevano soffocato del tutto la prospettiva di reimpostare le relazioni internazionali a partire da una riorganizzazione interna, che presto infatti si esprime attraverso il ristabilimento di codici di impronta napoleonica. Già all'indomani della Restaurazione, in Europa e nei paesi della civilizzazione occidentale, si affacciò all'orizzonte il modello forte dello Stato nazionale, fondato in tutte le sue espressioni su un circuito di legalità, addirittura di valenza universale nelle sue linee portanti (primato della legge, separazione dei poteri, tutela dei diritti della persona, della proprietà e dello scambio).

In concreto gli orientamenti erano tutt'altro che omogenei: prevalevano ora visuali storiciste che davano ampio spazio alle sistemazioni della scienza giuridica, ora impostazioni autoritative che assegnavano il ruolo centrale al legislatore. Nella vita delle istituzioni e nell'operare della dottrina, pur fra le contraddizioni e le resistenze che caratterizzano i processi storici, un insieme di idee cominciò comunque a farsi largo all'interno delle realtà del Vecchio continente. E infatti già dai primi anni Venti a Napoli come a Torino, nei Balcani e poi anche nel cuore dell'Europa, in Francia, nei Paesi Bassi e in Germania, si postulò il rovesciamento delle teorie legittimiste e si mise in campo l'immagine di una statualità diversamente costruita, fondata su un soggetto collettivo dotato di identità storica e di volontà e partecipe di una comunità più vasta

provvista di tradizioni e valori simpatetici. Era una visione che costituì nel complesso un polo alternativo al legittimismo dinastico e che finì con l'imposi⁹.

Alla lunga il paradigma forte dello Stato di diritto avrebbe prospettato l'esigenza di procedere verso l'accertamento e l'integrale positivizzazione del diritto internazionale, nell'idea che qualunque relazione per poter essere instaurata pacificamente avesse bisogno di una previsione normativa che ne lasciasse prevedere le conseguenze. Tale necessità si spingeva fino a ricercare anche una scala gerarchica sulla quale le fonti internazionalistiche si disponessero. Palese però la difficoltà che ne derivava: il vigente dogma della sovranità degli Stati, precludendo il vincolo dello Stato a una legge superiore, imponeva che la positivizzazione di quel diritto avvenisse solo mediante forme nelle quali fosse lo Stato stesso a obbligarsi spontaneamente, come erano i trattati internazionali e le consuetudini¹⁰. Salvo che – e qui già si apriva una breccia che la sovranità delle grandi potenze mal tollerava – sia per collazionare e raccogliere i trattati vigenti, sia soprattutto per riconoscere i principi e gli usi praticati e condivisi era necessario il ricorso a una scienza giuridica educata alla storia e portata alle sistemazioni¹¹. Il possesso della legislazione comparata rientrava in questo bagaglio storico poiché consentiva di cogliere le testimonianze della diffusione di una disciplina normativa tra genti diverse.

Si comprende così il successo tributato verso la metà del secolo all'opera del diplomatico americano Henry Wheaton, esempio tipico dei problemi attraversati dalla dottrina internazionalistica: essa racchiudeva infatti in una riflessione unitaria l'insieme dei principi riconosciuti vigenti – gli *Elements of International Law* – e la loro formazione storica – l'*Histoire des progrès du droit des gens* (poi ampliato e tradotto in varie lingue) –. Sebbene l'ispirazione dei due testi, onorati pure di una traduzione italiana di larga diffusione, risalisse a un retroterra pragmatico allora ancora ben vivo,

⁹ Ne è una autorevole espressione J.C. BLUNTSCHLI, *Le droit international codifié*, Guillaumin et C^{ie}, Paris, 1874², pp. 48-51 (ed. originale tedesca: *Das moderne Völkerrecht der civilisirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt*, C.H. Beck, Nördlingen, 1868), che nel tratteggiare il passaggio dalla teoria legittimista a quella dello Stato di diritto esprimeva la coscienza lucida della storicità del diritto internazionale: carattere che permea, in generale, la dottrina internazionalistica ottocentesca (cfr. L. NUZZO, *Origini di una Scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Klostermann, Frankfurt am Main, 2012, pp. 12-13) e che a maggior ragione non sorprende nell'antico allievo di Savigny.

¹⁰ È questa la direttrice espressa con estrema consapevolezza da Georg Friedrich von Martens, nell'arco di tempo compreso tra la vigilia della Rivoluzione francese – allora il giurista era professore a Göttingen – e l'indomani degli accordi di Vienna, allorché l'internazionalista tedesco era passato nelle fila della diplomazia. Fatale che questo modo di intendere la positivizzazione del diritto internazionale sfociasse nell'assioma dell'equilibrio tra le grandi potenze. Illustrano il significato della sua opera C. STORTI, *Empirismo e scienza: il crocevia del diritto internazionale nella prima metà dell'Ottocento*, in *Constructing International Law*, cit., pp. 73-78 e NUZZO, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 14-15.

¹¹ Lo mette in evidenza, con riferimento in particolare al clima della Restaurazione, STORTI, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 61-62.

il significato dell'operazione apparteneva a un nuovo clima: esprimeva l'istanza di positivizzare il diritto usando anche le considerazioni razionali e non solo gli elementi convenzionali, con un esito finale che si connotava come frutto di un processo storico progressivo¹².

Date queste premesse, l'impatto della Scuola storica nel rinnovamento del diritto internazionale non poteva che essere rilevante. Al di là delle direttrici specificamente presenti nel lavoro sistematico che proprio lungo l'arco degli anni Quaranta Savigny andava pubblicando, era l'intera impalcatura della sua opera a postulare l'idea di una comunità sovranazionale sedimentata nei suoi valori culturali (valori cristiani, come a più riprese riaffermava il grande giurista tedesco), rispetto alla quale la scienza giuridica aveva il compito di depurare, organizzare, razionalizzare quanto la storia offriva¹³. Come riconosceva Savigny, questo insieme di principi comuni tra i popoli si fondava su basi storico-razionali e oltrepassava i dettati della legislazione e dei codici nazionali in vigore¹⁴.

Tali posizioni non avevano niente di neutro e riproponevano anzi una visuale fortemente conservativa, come non esitò a rilevare qualche tempo dopo l'intelligente

¹² H. WHEATON, *Elements of International Law with a Sketch of the History of the Science*, Fellowes, London, 1836 (trad. it., Marghieri, Napoli, 1860) e ID., *Histoire des progrès du droit des gens en Europe depuis la paix de Westphalie jusqu'au Congrès de Vienne*, F.A. Brockhaus, Leipzig, 1841 (trad. it., Marghieri, Napoli, 1859). Per una biografia del giurista e diplomatico statunitense (1785-1848), che insegnò anche Diritto internazionale a Harvard (1847-48), si rinvia a E. FEASTER BAKER, *Henry Wheaton, 1785-1848*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1937. Riferimenti alla sua opera in L. NUZZO, *Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internazionale e il controllo delle differenze*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXVIII (2009), 2, pp. 1326-1331 e in STORTI, *Empirismo e scienza*, cit., pp. 116-134. Cfr. inoltre NUZZO, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 19-23.

¹³ Cfr. NUZZO, *Un mondo senza nemici*, cit., spec. pp. 1319-1321. Ha ben colto il significato della storicizzazione delle dottrine internazionalistiche operata dalla scuola savignyana F. DE MICHELIS, *Le origini storiche e culturali del pensiero di Ugo Grozio*, La Nuova Italia, Firenze, 1967, pp. 2 e 4-6.

¹⁴ Cfr. J.-L. HALPÉRIN, *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*, Puf, Paris, 1999, spec. pp. 56-66 e O. BEAUD, *Savigny et le droit public. Plaidoyer pour une lecture politique de l'œuvre de Savigny*, in *Recht zwischen Natur und Geschichte*, hrsg. von J.-F. Kervégan und H. Mohnhaupt, Klostermann, Frankfurt am Main, 1997, pp. 205-206, che riconosce nel *System* una dottrina del diritto internazionale inteso non come *droit interétatique*, bensì come la risultante di un *esprit des peuples* (al plurale); più specificamente, nel giurista tedesco «le droit international c'est le droit des "peuples civilisés", et par peuples civilisés il faut comprendre les peuples qui "partagent" les valeurs du monde chrétien. C'est cette unité sociologique de nature culturelle qui est en fait la condition d'existence de ce droit international dominé formellement par les États». Nello stesso senso l'interpretazione di M. FIORAVANTI, *Savigny e la scienza del diritto pubblico del diciannovesimo secolo* (1980), ora in ID., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della costituzione tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2001, I, pp. 18-21, che accosta la visione pubblicistica di Savigny alle dottrine istituzionaliste, precisando comunque che si tratta di un istituzionalismo di segno assai diverso da quello che più avanti, in ben altra situazione storica, si rinviene nelle teorie di Hauriou o di Santi Romano. Più di recente NUZZO, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 11-13, ha sottolineato la centralità di Savigny nel prospettare la realtà giuridica di una comunità di diritto dei popoli europei secondo le due direttrici forti della storicità e della sistematicità. Cfr. anche ID., *History, Science and Christianity. International Law and Savigny's Paradigm*, in *Constructing International Law*, cit., pp. 25-50.

penna di François Laurent¹⁵. L'interesse per la materia da parte di quella scuola fu comunque notevolissimo e si manifestò dapprima nel campo del diritto internazionale privato e poi anche sul versante delle costruzioni pubblicistiche. Il fatto che l'attenzione fosse rivolta inizialmente verso la branca privatistica si spiega sia con il precipuo interesse del capo della Scuola storica, sia per la facilità nel dedurre dalla scienza civilistica la teoria delle fonti e le categorie generali, alle quali si doveva far ricorso nell'opera di sistemazione. Già poco prima, comunque, nella fertile cultura napoletana Nicola Rocco aveva proposto un'opera di vasta risonanza anche fuori dei confini italiani che recuperava criticamente le principali soluzioni giurisprudenziali del diritto comune e, combinando la legislazione del regno con il diritto comparato, si apriva a un vero e proprio trattato di diritto internazionale privato, specialmente nelle edizioni successive in cui l'autore teneva conto del *System savignano*¹⁶.

Il ricorso alla storia sottendeva per lo più un percorso lineare e ordinato, con i vari protagonisti, più o meno classici, messi in evidenza e poi con una schiera di personaggi disposti in un gioco che prevedeva *Vorläufer* e *Fortsetzer*¹⁷. L'elaborazione giuridica si

¹⁵ F. LAURENT, *Droit civil international*, Bruylant-Christophe et Marescq, Bruxelles-Paris, 1880, t. I, chap. V, § II, nn. 415-422, pp. 612-623.

¹⁶ N. ROCCO, *Dell'uso ed autorità delle Leggi nel Regno delle due Sicilie considerate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri*, I-II, Giuseppe Giuliano, Napoli, 1837. Ho consultato la terza edizione (I-III in sei tomi, Giuseppe Giuliano editore, Napoli, 1858-59) e la quarta (presso Giuseppe Fabbreschi e Co., Livorno, 1860), che riproducono tra l'altro una recensione di P.S. MANCINI, *Esame di un'opera di diritto internazionale pubblicata da Nicola Rocco, e del rapporto fatto da Portalis sulla stessa all'Accademia delle scienze morali e politiche di Francia*, in «Biblioteca di scienze morali, legislative ed economiche», 1844, fasc. 1, pp. 10-30; nell'edizione 1860, pp. XXIX-XLIV. Notevoli i giudizi del giovane giurista irpino sulla soltanto recente formazione della scienza del diritto civile internazionale, di cui appunto il trattato di Rocco costituiva una *summa* (p. XXXI), sulla necessità di dismettere l'eccessiva riverenza verso i commentatori francesi (p. XXXIII), sull'importanza pratica dello studio della legislazione comparata (p. XLI). Si può rimarcare il fatto che nel 1850-52, all'indomani della pubblicazione del *System*, apparve un compendio in italiano della parte dedicata al diritto internazionale privato, a cura del romanista (poi civilista) Luigi Bellavite (cfr. M.T. NAPOLI, *La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX*, Jovene, Napoli, 1986-87, I, p. 180 nt. 51 e II, p. 279). Su Nicola Rocco cfr. la voce di E. ZANIBONI in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1709-1710; un inquadramento della sua opera è in HALPÉRIN, *Entre nationalisme juridique*, cit., pp. 36-38.

¹⁷ Per esempio, C. VON KALTENBORN, *Die Vorläufer des Hugo Grotius auf dem Gebiete des Ius naturae et gentium sowie der Politik in Reformationszeitalter*, Mayer, Leipzig, 1848. A distanza di un secolo appartiene ancora a questa temperie culturale Ernst Reibstein, autore sia di un'opera storica complessiva (*Völkerrecht. Eine Geschichte seiner Ideen in Lehre und Praxis*, Verlag Karl Alber, Freiburg-München, 1957 [stampata 1958]), sia di un testo, anch'esso diventato classico, su Althusius come continuatore dei maestri di Salamanca (*Jobannes Althusius als Fortsetzer der Schule von Salamanca*, Verlag C.F. Müller, Karlsruhe, 1955). In Italia, ove i fertili giusnaturalismi di marca protestante non avevano evidentemente potuto attecchire, a maggior ragione nell'Ottocento poté fiorire la moda della ricerca dei "precursori": ebbero questa etichetta Pierino Belli (E. MULAS, *Pierino Belli da Alba, precursore di Grozio*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1878) e, con fortuna durevole, Alberico Gentili (A. DE GIORGI, *Della vita e delle opere di Alberico Gentili*, Tip. Adorni, Parma, 1876; G. SPERANZA, *Alberico Gentili. Vita e opere minori*, Pallotta, Roma, 1876).

nutriva di autocoscienza storica e alimentava ricostruzioni continuiste che dall'età romana o, a seconda delle opzioni, dal tardo Medioevo o dal periodo moderno conducevano all'era contemporanea, con periodizzazioni imperniate su miti fondati sopra eventi tutti interni alla storia europea (la pace di Westfalia è uno degli esempi più caratteristici di questo modo di procedere, che ha riguardato confusamente lo *ius inter gentes*, la relativa scienza del diritto e la storiografia)¹⁸. Proiettata verso il futuro, quell'idea di sviluppo continuo apparve ai contemporanei, impregnati dello storicismo ottimistico proprio dell'ideologia borghese ottocentesca, come l'inizio di una stagione accelerata di progresso¹⁹.

Si aprì allora un laboratorio dagli imprevedibili svolgimenti, riguardante la formazione della nuova disciplina: nei suoi orizzonti – entro i quali doveva convivere la prospettiva della universalità del diritto delle genti e quella della sua positivizzazione – e nella complessa ricerca dei principi fondativi considerati anche nella loro articolazione pratica. Occorreva inoltre individuare gli elementi distintivi rispetto alle materie contigue. Diversamente da precedenti orientamenti, si era dunque ben distanti dall'idea di procedere allargando semplicemente la materia diplomatica e consolare, che diventava semmai una branca, e non la maggiore, della disciplina.

I segni di questo lavoro sono molteplici. Così, se si guarda alle trattazioni enciclopediche e alle introduzioni allo studio del diritto, naturalmente vocate a un'esposizione essenziale ma completa di tutti i suoi settori, si scorge uno spazio specifico riservato al diritto internazionale, come si riscontra in un agile e assai diffuso lavoro di Niels Nikolaus Falck – la *Juristische Encyclopädie* (1821) –, che ebbe altre quattro edizioni fino a quella postuma (1851) curata da Jhering, tradotta anche in italiano e spesso utilizzata dai classici maestri di questo genere letterario²⁰. L'opera conferma l'ormai sicura propensione a studiare la materia come positiva, anche se l'autore appare notevolmente imbarazzato sia nel riconoscere l'effettività del diritto internazionale, sia nel ricavarne dalle fonti di diritto positivo (trattati, consuetudine) i principi

¹⁸ Sulla demitizzazione del ruolo giocato dai trattati di Westfalia cfr., per tutti, B. TESCHKE, *The Myth of 1648. Class, Geopolitics and Making of Modern International Relations*, Verso, London-New-York, 2009, che non a caso si muove su terreni interdisciplinari (relazioni internazionali, storia, geopolitica, economia); in particolare, a proposito della realtà successiva al 1648 poggiante ancora sulle politiche dinastiche, cfr. *ivi*, pp. 222-248.

¹⁹ Particolarmente significativi, alle soglie e al termine dell'arco temporale su cui si appunta la presente ricerca, WHEATON, *Histoire des progrès du droit des gens*, cit., e A. PIERANTONI, *I progressi del diritto internazionale nel secolo XIX*, Tipografia Fratelli Pallotta, Roma, 1899. Inutile moltiplicare le citazioni di opere che sin dal titolo erano dedicate ai fasti del progresso; ne era pervasa anche la visione storica di un autore pure misurato come Pasquale Fiore.

²⁰ N.N. FALCK, *Corso d'introduzione generale allo studio del diritto ossia enciclopedia giuridica*, Tipografia di Giuseppe Colavita, Napoli, 1847. A giudizio di Mittermaier, in materia era questo il miglior manuale in circolazione (cfr. la lettera a Federico Sclopis, 21 febbraio 1846, pubblicata da L. MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Carocci, Roma, 1984, pp. 308-312, qui p. 310).

e le linee guida²¹. Il sentiero comunque era tracciato e l'internazionalistica aveva una sua collocazione entro il sistema dell'universo giuridico²². È risaputo, d'altro canto, che un diffuso scetticismo ha accompagnato le battaglie dei costruttori del diritto internazionale, per lo più propensi a tener conto, nelle loro teorizzazioni, della realtà effettuale delle cose²³.

Il requisito dell'esistenza di una branca normativa ben individuata non poteva costituire però una condizione sufficiente per l'autonomia della disciplina; né poteva bastare l'istanza della positivizzazione del diritto: occorreva anche una sorta di filosofia da tradurre appunto in principi giuridici. Ormai alla vigilia del 1848, in un notissimo libro Karl von Kaltenborn, allora ai primi passi accademici come *Privatdozent*, impostava criticamente i problemi che la dottrina internazionalistica si trovava ad affrontare, non solo lamentando ritardi e manchevolezze, in particolare nell'analisi storica degli istituti giuridici (la storia era infatti spesso strumentale alle sistemazioni e di rado era storia interna), ma delineando anche i compiti da affrontare nell'ambito del nuovo diritto pubblico. Nel suo *Kritik des Völkerrechts*, infatti, il giurista, che veniva da studi filosofici, riteneva necessario fondare la giovane scienza attraverso l'incontro tra storia, filosofia e dogmatica, distinguere opportunamente i principi del diritto internazionale

²¹ Così si esprimeva il giurista: «Tuttavia il dritto delle genti è stato in ogni tempo una pura teoria, in cui gli stati più deboli credevano trovare una protezione contro i più potenti piuttosto che una dottrina riconosciuta nella pratica. Non è solo in questi ultimi tempi che si sono vedute delle regole che dovevano valere come dritto delle genti, messe da parte, quando non erano di accordo con l'interesse degli stati. Al contrario, la storia c'insegna che la forza fisica al servizio di una politica egoistica non trova ordinariamente che un freno insufficiente nell'uso stabilito e nella morale, quantunque a dire il vero non si è sempre mostrato lo stesso impudore, osservando o violando, a suo piacimento e secondo la sua convenienza, tanto i principi universalmente riconosciuti, che i trattati formali» (FALCK, *Corso d'introduzione generale allo studio del dritto*, cit., p. 72; la trattazione delle fonti era svolta alle pp. 212-220). Non è difficile ritrovare riscontri simili negli ambienti più diversi, come per esempio, in quegli stessi anni, nel pensiero di Georg Friedrich Puchta e di John Austin (per tutti basti il rinvio a M. VEC, *From the Congress of Vienna to the Paris Peace Treaties of 1919*, in *The Oxford Handbook of the History of International Law*, edited by B. Fassbender and A. Peters, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 667-668).

²² A lungo permase l'idea che i primi segni dell'autonomia della scienza internazionalistica risalissero al suo inserimento in seno all'Enciclopedia del diritto. Se ne ha traccia negli affreschi dedicati più tardi al percorso della disciplina («Questa scienza, parte nobilissima dell'enciclopedia giuridica [...]»: così G. ORRÙ, *Dell'attività scientifica esplicata in questo secolo nel campo del dritto internazionale. Discorso inaugurale letto per l'apertura dell'anno scolastico 1885-86 nella R. Università di Cagliari il 20 novembre 1885*, Tipografia del Commercio, Cagliari, 1886, p. 4). Si può notare, inoltre, che tra quanti, nella prima generazione di insegnanti, tennero il corso internazionalistico figurano maestri precedentemente impegnati sulla cattedra di Enciclopedia del diritto (De Gioannis, Giovanni Battista Pertile).

²³ Illustra e respinge le principali obiezioni mosse dai detrattori del diritto internazionale BLUNTSCHLI, *Le droit international codifié*, cit., pp. 2-10. Nella storiografia relativa agli anni che qui interessano cfr. MANNONI, *Potenza e ragione*, cit., pp. 26-27. È stato comunque rilevato che nel corso dell'Ottocento le posizioni scettiche non hanno destato particolare apprensione nella nascente scienza internazionalistica, ove infatti manca un filone di letteratura polemica appositamente dedicato (cfr. D. KENNEDY, *International Law and the Nineteenth Century: History of an Illusion*, in «Quinnipiac Law Review», XVII [1998], pp. 111-112 e 116-117. L'autore rileva che la questione verrà invece pressantemente posta agli inizi del Novecento, p. 119).

da quelli della morale, della religione e della ragione, porsi costruttivamente l'obiettivo di estendere la riflessione teorica anche ai soggetti mediati del diritto internazionale – gli individui –, affrontare senza oscillazioni problemi come la colonizzazione e l'intervento armato in altri paesi, definire il rapporto tra la sovranità degli Stati e le regole che dovevano presiedere lo svolgimento delle relazioni nella comunità internazionale. Il che, poi, rimandava all'ancora incerta questione dell'ambito di vigenza del diritto internazionale, entro o oltre l'area cristiana²⁴.

Il lucidissimo discorso del giurista sassone veniva dato alle stampe mentre era in atto il processo di formazione dello Stato nazionale tedesco²⁵. Di per sé quest'ultimo rientrerebbe tra gli accadimenti politici: un fatto da misurare secondo criteri della legalità preesistente. Ma, come è ovvio, l'interrelazione tra le teorie giuridico-politiche e le realtà statuali non poteva che essere stretta e certo le vicende dell'unificazione del *Reich* – cocente fu la delusione per il fallimento della rivoluzione del 1848 – o di quello italiano offrirono occasioni e interesse per costruire elaborazioni, anche nello specifico ambito internazionalista²⁶.

Di sicuro, dopo il 1848, sebbene il dogma della sovranità statale restasse fuori discussione, uno spettro andava tuttavia modificandone l'immagine consolidata: la sovranità che ora veniva in gioco non era più legata alle dinastie e ai trattati che queste ultime stabilivano senza controlli legali, come depositarie del potere. Se il monarca non si identificava con lo Stato, all'ordine del giorno, in sostanza, era posta la questione della fonte della sovranità e della sua titolarità, che non poteva più coincidere col suo contingente rappresentante: era necessario concepire un sistema di convivenza

²⁴ Si sono qui riassunte le conclusioni che, articolate in undici punti, l'autore formulava al termine della sua lunga analisi storica (da Alberico Gentili al presente): C. VON KALTENBORN, *Kritik des Völkerrechts nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft*, Mayer, Leipzig, 1847, pp. 228-229, da collegare con le proposte di una nuova sistemica, pp. 294-305. Cfr. MANNONI, *Potenza e ragione*, cit., pp. 18-21, NUZZO, *Un mondo senza nemici*, cit., pp. 1336-1345 e ID., *Origini di una Scienza*, cit., pp. 43-51. Sul giurista (1817-1866), poi professore di Diritto tedesco e pubblico a Königsberg, quindi anche *Referent* presso il Ministero degli Esteri, cfr. E. LANDSBERG, *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft*, III/2, (1910), rist. an. Scientia, Aalen, 1957, pp. 653-654 (*Text*) e 280-281 (*Noten*).

²⁵ Il giurista riconosceva che dai primi anni Quaranta era stato impetuoso lo sviluppo della scienza internazionalistica: a partire in particolare dal testo di Hans Christoph Ernst von Gagern, di cui si dichiarava altamente tributario sin dal titolo *Kritik des Völkerrechts* (1840) che appunto riprendeva: KALTENBORN, *Kritik des Völkerrechts*, cit., pp. V-VI, 7-9, 202-206 per una illustrazione della letteratura sviluppatasi negli anni Quaranta e per i giudizi sull'opera di Gagern, definito come la guida predominante della più recente letteratura internazionalistica (p. 9); notizie biografiche sul diplomatico tedesco a p. 202.

²⁶ Si rinvia a M. STOLLEIS, *Storia del diritto pubblico in Germania*, II, *Dottrina del diritto pubblico e scienza dell'amministrazione 1800-1914*, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 375-397 (ed. originale tedesca: *Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland*, II, *Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914*, C.H. Beck, München, 1992), ove sono ben considerati i legami tra elaborazioni pubblicistiche, partecipazione dei professori alla rivoluzione del marzo 1848 e ripiegamento e riassetto successivo della dottrina.

tra comunità politiche indipendenti e sovrane, costituito da regole il più possibile certe ed espansive. Si affacciava prepotentemente la richiesta di una nuova *communicatio iuris* di significato diverso rispetto a quello *ius communicationis* immaginato da Vitoria tre secoli prima. Non già, secondo la concezione del domenicano spagnolo, come complesso di diritti (e doveri) innati e naturali, dati perché necessari per le relazioni sociali dell'individuo e della sua proiezione collettiva (la *gens*), bensì come insieme di norme positive, cioè riconosciute dalle comunità che ne erano pertanto artefici e destinatarie. Nell'accezione che si veniva profilando – non era pratica vissuta, ma obiettivo ben delineato e diffuso negli ambienti liberali –, il nuovo diritto delle genti implicava il tramonto dell'impostazione legittimista degli assetti internazionali e faceva invece leva sull'esistenza di comunità politiche che storicamente incarnavano valori e modelli istituzionali simili²⁷; nel contempo esprimeva un progetto o più prosaicamente costituiva una spinta tesa a semplificare e ad avvicinare sul piano interno i modelli di riferimento, in un processo di diffusione che in prospettiva ne accreditava l'universalità. Il motore del nuovo diritto internazionale era pertanto riposto nella vita della società civile e nel complesso delle comunità politiche dell'Ottocento occidentale (non solo europeo). Era un mondo che si mobilizzava vorticosamente, applicando le scoperte scientifiche e le tecniche nuove; produceva e scambiava beni, richiedeva lo spostamento di ingenti masse di uomini (con una curva demografica in forte aumento, le persone si trasferivano molto più di quanto avvenisse in precedenza, dalle campagne alle città e dai paesi poveri a quelli emergenti), suggeriva o imponeva la circolazione dei modelli comportamentali e giuridici²⁸.

²⁷ Un significativo riscontro dell'avvenuto spostamento nel diritto internazionale dalla centralità del principio dinastico a quella delle comunità politiche è nell'apprezzamento del Trattato di Parigi del 1856 che si legge nella quarta edizione di P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1904⁴, I, pp. 42-45, ove il giurista elencava i canoni fondamentali del nuovo diritto. L'ottica, comunque, era ancora europea («Il trattato e le conferenze di Parigi del 1856 segnano il punto di partenza del nuovo diritto internazionale europeo, in opposizione diretta a quello stabilito nel Congresso di Vienna del 1815»: p. 44), a conferma della tesi che con quel trattato non fosse stato superato l'orientamento cristiano-europeo del diritto internazionale (NUZZO, *Origini di una Scienza*, cit., pp. 61-77 e *passim*). Come ha scritto E. AUGUSTI, *Questioni d'Oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013, p. 262: «a Parigi si provò a legittimare la partecipazione dell'Impero ottomano allo *ius publicum europaeum*, senza però rinunciare a predisporre i dispositivi utili a legittimarne anche un'eventuale messa al bando» (cfr. anche *infra*, cap. II, § 1 nt. 12).

²⁸ Negli anni di cui qui si parla un'analisi lucidissima, di parte conservatrice e legittimista, è quella di L. TAPARELLI, *Saggio teoretico del dritto naturale appoggiato sul fatto*, IV, Stamperia d'Antonio Muratori, Palermo, 1842, spec. pp. 284-287: il gesuita piemontese rifletteva sul continuo intensificarsi della circolazione delle idee (l'irrequietezza dei popoli) e della velocità dei commerci che complessivamente richiedevano una risposta di ordine giuridico per regolare i rapporti tra le nazioni. Efficacemente KENNEDY, *International Law and the Nineteenth Century*, cit., p. 105, ha raffigurato la situazione parlando di un doppio movimento: dall'Europa verso l'esterno e dalla politica al commercio.

Molti, se non tutti, dei punti problematici indicati da Kaltenborn, poi materia di riflessione nei successivi sviluppi, si ritrovano nella scuola italiana²⁹. È sufficiente pensare, per fare un solo esempio, all'interesse per gli aspetti storici della materia che andò al di là di singole prove, da Saredo, a Pierantoni, a Fusinato, a Levi-Catellani³⁰, per diventare in effetti parte integrante della scuola. Appropriarsi della storia era anche parte della costruzione della propria identità disciplinare³¹.

In particolare in Italia, verso gli anni Trenta, cominciò a maturare una diversa sensibilità del pensiero politico-civile per la materia internazionalistica, favorita anche da più propizie condizioni politiche (a Napoli una certa discontinuità nel governo borbonico, dopo il primo decennio di reazione ai moti del 1820-21; a Torino il subentro di Carlo Alberto sul trono)³². Le teorie filosofico-costituzionali di Romagnosi, Rossi,

²⁹ Col che non si vuol attribuire alcuna patente di primogenitura al giurista tedesco. Il fatto è che, nelle diverse condizioni storiche e secondo le differenti sensibilità culturali, quelle posizioni erano variamente espresse e discusse, magari per aspetti settoriali e fuori da contesti strettamente giuridici originari. È stato notato, per esempio, il nesso tra le posizioni di Kaltenborn e il pensiero di Stahl (lo rileva puntualmente NUZZO, *History, Science and Christianity*, cit., p. 49 nt. 67); e val la pena di aggiungere che la *Storia della filosofia del diritto* di quest'ultimo ebbe una notevole fortuna nella penisola, con due edizioni torinesi, del 1853 e 1855, corredate dal commento di un altro esule napoletano come Raffaele Conforti. Più in generale, in una recente rivisitazione dei percorsi della Scuola storica nel lungo periodo (da Savigny ai maestri novecenteschi) G. DILCHER, *The Germanists and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalization*, in «Rechtsgeschichte», XXIV (2016), pp. 20-72, ha mostrato la lunga persistenza e l'intreccio continuo dei suoi punti fondanti nell'opera di personalità apparentemente antitetiche (romanisti e germanisti, esponenti dell'indirizzo sistematico-razionale e della scuola del diritto libero, etc.) e ha parlato perciò di tensione continua tra le diverse posizioni nell'ambito di un terreno comune (ivi, spec. pp. 23 e 66; p. 30 per un riferimento a Stahl). A maggior ragione queste concatenazioni sono da tener presenti nella loro proiezione verso la cultura italiana, che conosceva i testi tedeschi attraverso i suoi filtri e che era scarsamente interessata alle specificità del dibattito in seno alla Scuola storica. Le letture trapassavano ovviamente i confini giuridici; così nella sola Italia, come si accennerà più avanti nel testo, il nesso nazione-Stato era stato oggetto di riflessioni svariatisime in seno al pensiero "civile".

³⁰ La gamma è vastissima e va da G. SAREDO, *Saggio sulla storia del diritto internazionale privato*, Pellas, Firenze, 1873, a G. FUSINATO, *Dei feziali e del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma*, Salviucci, Roma, 1884, a E. LEVI-CATELLANI, *Il diritto internazionale privato e i suoi più recenti progressi*, I-II, Unione tipografico-editrice, Torino, 1895-1902² (la prima edizione, più ridotta, è del 1883-85). Per Pierantoni, il cui abito storico è addirittura preponderante nel complesso dell'opera, cfr. *infra*, cap. III.

³¹ Impressionano le corpose pagine che Fiore premette al *Trattato di diritto internazionale pubblico*, cit., e al *Diritto internazionale privato*, Le Monnier, Firenze, 1869 (ampliato nelle successive edizioni), ma ancor più colpisce lo spirito che circola nella sua opera.

³² Meritano comunque un cenno la proposta di istituzione di una cattedra di Diritto internazionale e marittimo formulata da Vincenzo Cuoco nel 1809 nel quadro della riforma degli studi legali (per tutti P. UNGARI, *L'età del codice civile*, LUISS, Roma, 1988-89 [edizione fuori commercio], pp. 101-102 e 112-113 per le ntt. corrispondenti) e il pionieristico insegnamento di Francesco Saverio Salfi, che in età napoleonica ricoprì a Milano l'insegnamento del Diritto pubblico e commerciale ne' rapporti dello Stato con gli esteri. La cattedra, istituita nel maggio 1809, era inquadrata presso il liceo di Brera: la ricorda P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1879², I, p. 141. La trascrizione della prolusione, tenuta l'anno successivo, è ora in V. FERRARI, *Civilisation, laïcité, liberté. Francesco Saverio Salfi fra Illuminismo e Risorgimento*, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 180-186 (no-

Mamiani, Gioberti, d'Azeglio e Montanelli nacquero in quel terreno ed è in questo quadro che andarono formandosi le notissime posizioni di Mancini sul principio di nazionalità quale perno del diritto internazionale. Non restò isolato: importante, e recentemente studiato, è anche l'insegnamento di Ludovico Casanova, professore a Genova sulla cattedra di Diritto costituzionale pubblico e internazionale che, prematuramente scomparso, lasciò inedite le lezioni di Diritto internazionale tenute negli ultimi anni di vita³³.

Per quanto timidamente, la materia internazionalistica cominciò a fare irruzione in Italia nei *curricula* universitari a testimoniare due esigenze di fondo tra loro correlate: da un lato, la necessità di una riflessione specifica e dunque di una specializzazione di quel comparto come disciplina autonoma; dall'altro, il bisogno di una sua acquisizione da parte delle classi dirigenti, da favorire appunto mediante l'inserimento nel canale principale di formazione del ceto politico, cioè la Facoltà di Giurisprudenza. La consapevolezza del disegno non fu comunque, come si vedrà, sempre chiara, dal momento che si trattava di tradurre in termini puramente giuridici una materia vastissima, della cui complessità la tradizionale articolazione in diritto internazionale pubblico e privato dà appena un'idea. E non mancarono le resistenze alla diffusione di cattedre internazionalistiche, dovute in parte a incomprendimento e in parte a rivalità accademiche. Da subito si può però notare come l'emersione della disciplina in forma autonoma si sia registrata nell'ordinamento che si candidava a guidare il processo unitario e che, anche grazie alla sensibilità dei fuorusciti confluiti a Torino, si impegnò nell'organizzazione di strumenti culturali adeguati ai programmi politici³⁴.

Ogni ricerca ha le sue ragioni di fondo che ne spiegano l'appartenenza a un filone dottrinario o storiografico. In questo caso sono ovvi i debiti verso opere che, quando questa indagine è iniziata, erano apparse da poco: da un lato, proponendo una mappatura del pensiero giuridico italiano anche attraverso le biografie dei giuristi; dall'altro, presentando contributi nuovi sulla nascita della scienza internazionalistica tra Ottocento

tazioni alle pp. 105-108): in un impianto vichiano, risaltano la funzione illuministica dell'opinione pubblica germinata dai savi e il valore del commercio per promuovere la pace tra le nazioni. Da segnalare alcuni spunti sulle dottrine precedenti, tra Gentili e Azuni, e sui trattati internazionali tra Sei e Settecento.

³³ L. CASANOVA, *Del diritto internazionale. Lezioni del professore Ludovico Casanova ordinate dall'avvocato Cesare Cabella*, I-II, Stabilimento tipografico L. Lavagnino, Genova, 1858, su cui, per l'inquadramento complessivo e per il merito, cfr. soprattutto C. STORTI STORCHI, *Ludovico Casanova e le sue Lezioni di diritto internazionale*, in *Giuristi liguri dell'Ottocento*, a cura di G.B. Varnier, Accademia ligure di scienze e lettere, Genova, 2001, pp. 53-94 e EAD., *Empirismo e scienza*, cit., pp. 61-67 e 134-145.

³⁴ La materia internazionalistica, pur con diverse denominazioni e collegata a insegnamenti differenti, si insegnò negli anni Cinquanta nei centri universitari del Regno sardo (Torino, Genova, Cagliari e Sassari).

e primo Novecento³⁵. Mancini continuava dal canto suo a godere di attenzione, anche grazie a lavori pubblicati nell'area germanica. Debiti che poi si estendono a quella letteratura sulla storia delle Università che ha avuto negli ultimi vent'anni un impulso notevole, insistendo tra l'altro sull'importanza delle indagini sui meccanismi di reclutamento, sui *curricula* delle singole aree e, di recente, anche sugli strumenti utilizzati (manuali, prolusioni, recensioni, oltre alle monografie)³⁶.

Qui ci si limita a dichiarare quel che, una volta ritagliato l'argomento e indicate le suggestioni principali, si è inteso evitare: cercare conferme a tesi precostituite. Semmai, secondo l'insegnamento di un Maestro contemporaneo, si è mirato a rinvenire smentite alle ipotesi di partenza, ad ammettere discontinuità e voci discordanti, ad accettare le sorprese, puntualmente arrivate³⁷. I documenti d'archivio combinati con la lettura delle opere giuridiche hanno, infatti, restituito l'immagine di un panorama mosso, fatto di intrecci e contrasti, talvolta di casualità e imprevisti: l'istanza positivista non ha messo a tacere né gli orientamenti giusnaturalistici né lo storicismo razionalista; lo specialismo non solo non ha sconfessato i legami che accomunano le discipline entro la scienza del diritto, ma ha anche convissuto con la comparazione e l'enciclopedismo; la depurazione dalla politica, da subito sbandierata nell'obiettivo dichiarato di giuridicizzare la materia, si è risolta piuttosto in una sua diversa politicizzazione. Eppure, ciò nonostante, osservando il quadro si ha la ferma impressione di stare dentro un discorso giuridico che si faceva disciplina autonoma: la sua forza, la sua capacità espansiva risiedevano nel radicamento entro l'istituzione universitaria, naturalmente comunicante col mondo della politica senza esserne però un terminale. In tali aule, in tali studi poté idealmente svilupparsi quella *legitimation narrative* dell'ordine internazionale che fu nel secondo Ottocento la ragion d'essere della dottrina giuridica europea³⁸.

³⁵ Mi riferisco al *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., a *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., a un'opera di settore come A. SANDULLI, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia (1800-1945)*, Giuffrè, Milano, 2009, programmaticamente dedicata a ricostruire le origini di una scienza e il suo ancoraggio con la storia; e, per quanto riguarda la storiografia internazionalistica, a L. PASSERO, *Dionisio Anzilotti e la dottrina internazionalistica tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano, 2010, a NUZZO, *Origini di una Scienza*, cit., al volume *Constructing International Law*, cit., a D. ALLAND, *Anzilotti et le droit international public. Un essai*, Pedone, Paris, 2013². Il lettore troverà le puntuali citazioni nei luoghi opportuni.

³⁶ Si allude in particolare alla promozione degli studi e all'attività del Centro interuniversitario per la storia delle Università italiane, con risultati che vanno ben al di là delle pur numerose pubblicazioni (la rivista, le monografie, gli atti di convegno) risalenti direttamente a esso. Per una fotografia abbastanza recente cfr. *CISUI. Le pubblicazioni e le attività 1997-2014*, a cura di I. Maggiulli, Clueb, Bologna, 2015.

³⁷ Proprio perché metodo applicato, senza steccati tra didattica e ricerca, mi piace citare in questa sede, nel ricordo delle lezioni ascoltate al tempo del dottorato, un intervento recentissimo: P. CARONI, *Intervista*, in "La Regione" (Berna, 1° marzo 2017).

³⁸ «'Legitimization narrative' in that sense means that the normative order of international law presupposed justifications while generating them at the same time; the 'legitimization narrative' of international law thus contained possibilities of critique, rejection, and resistance which were beyond the facticity of its juridical positivism» (VEC, *From the Congress of Vienna*, cit., p. 655).

Il principio di nazionalità attirò immediatamente gli aspiranti cattedratici e fu anzi l'elemento catalizzatore della loro formazione; fu dibattuto, ma costituì il perno attorno al quale ci si sforzò di riordinare anche legislativamente l'intera materia: una sorta di canone liberale che avrebbe dovuto penetrare nel comparto pubblico e in quello civile e che fu diffuso con successo all'estero, entro i nascenti organismi permanenti e in occasione delle discussioni per la conclusione di trattati e convenzioni. In Italia lo specialismo della materia si costruì inizialmente attorno a quel dibattito, ma presto l'ossatura andò arricchendosi e trasformandosi nel contatto con altre discipline, con internazionalisti di diversa educazione e nell'urgere della nuova questione principe: la positivizzazione del diritto regolatore delle relazioni tra Stati sovrani in un mondo che tendeva a diventare globale. Fu il processo per il quale, nata manciniana, la scuola internazionalistica divenne propriamente italiana.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2017